

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO

AVVERTENZA: Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interesse e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 del Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE I

Informazioni generali relative all'intermediario che entra in contatto con il contraente

Tabella 1.1

Cognome e nome
Ruolo
Iscrizione RUI
Sede Legale
Sede Operativa
E-mail
Telefono

Attività svolta per conto di

Denominazione	AEGIS INTERMEDIA SAS
Sede Legale	Via Abruzzi, 64 Segrate MI 20090
Sede Operativa	Via Abruzzi, 64 Segrate MI 20090
Sito web	www.aegisintermedia.it
E-mail	posta@aegisintermedia.it
PEC	sede@pec.aegisintermedia.it
Telefono	(02) 84161364

Iscrizione al Registro degli Intermediari Assicurativi

Sezione B numero B000409889 del 15/01/2015

Tabella 1.2 - Autorità competente alla Vigilanza sull'attività svolta

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS www.ivass.it

SEZIONE II

Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

Dichiarazioni dell'Intermediario

L'intermediario assicurativo informa che OPERA PER CONTO DEL CLIENTE

L'attività di intermediazione di Aegis Intermedia Sas può essere svolta in collaborazione tra più intermediari e nello specifico che essa è svolta in collaborazione con:

Intermediario	Aegis Intermedia Sas
indirizzo	Via Abruzzi, 64 20090 Segrate MI
mail	posta@aegisintermedia.it
RUI	B000409889 del 15 gennaio 2015
telefono	+39 (02) 84161364

avente lo specifico ruolo di Broker Grossista.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma art. 10 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito nella Legge n. 221 del 17.12.2012, gli intermediari assicurativi di cui sopra rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività.

Con riferimento al pagamento dei premi si informa che i premi pagati dal contraente al BROKER e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite del BROKER, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del BROKER stesso.

ELENCO COMPAGNIE PER LE QUALI IL BROKER HA L'AUTORIZZAZIONE ALL'INCASSO

Il segno di spunta indica che l'Impresa ha concesso all'intermediario autorizzazione all'incasso dei premi.

L'INTERMEDIARIO INFORMA CHE

-IN CASO DI AUTORIZZAZIONE ALL'INCASSO il pagamento del premio eseguito al BROKER o a un suo collaboratore ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del CAP.

L'autorizzazione concessa dalla Impresa di assicurazione delegataria ha effetto anche per le eventuali imprese di assicurazione coassicuratrici.

-IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INCASSO il pagamento del premio eseguito al BROKER o a un suo collaboratore non ha immediato effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del CAP e la decorrenza della copertura è subordinata alla attuazione degli accordi esistenti con la impresa di assicurazione o con l'agenzia.

SEZIONE III**Informazioni relative alle remunerazioni**

Il nostro compenso è in parte una commissione inclusa nel premio assicurativo ed in parte un onorario pagato direttamente dal Cliente.

La misura degli onorari viene concordata di volta in volta, in mancanza di specifica indicazione ammonta al 10% del premio lordo intermediato.

Nel caso di polizze r. c. auto, la misura delle provvigioni percepite rispetto al premio globale (Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice) sono indicate nella tabella seguente:

SEZIONE IV**Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

Il BROKER dichiara DI NON DETENERE una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione

il BROKER indica con riguardo al contratto proposto di fornire al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, e che la consulenza fornita è fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi del successivo comma 4, del medesimo articolo;

Il BROKER distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza basata su un'analisi imparziale e personale. L'elenco delle Compagnie con le Quali intratteniamo rapporti d'affari è indicato nella tabella precedente e può essere consultato sul sito www.aegisintermedia.it. Il BROKER indica ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice delle Assicurazioni.

SEZIONE V**Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

Si informa:

a) che l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

b) che il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente (indicare le modalità per presentare reclamo ed i recapiti della funzione aziendale competente, ove prevista) nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge (45 giorni), di rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente. (in caso di rapporti di libera collaborazione - ex art. 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 - integrare la presente informativa con l'indicazione del soggetto - impresa o intermediario - competente alla gestione del reclamo).

c) che il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.

d) che gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (Consap Spa, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, Via Yser, 14 - 00198 Roma - PEC consap@pec.consap.it - mail: fondobrokers@consap.it) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).

e) che l'intermediario iscritto nella sezione B del Registro, non è autorizzato/ è autorizzato - in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa di cui intermediano il contratto (specificare la denominazione sociale) - ad incassare i premi e/o a pagare le somme dovute agli assicurati, evidenziando le relative conseguenze per il contraente ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni